

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE, L'AUSL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA, E SOC. COOP. COOPSELIOS (in CAPOGRUPPO DI RTI costituita da coop. Soc. COOPSELIOS e coop. Soc. CO.RE.S.S.), PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO.

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., presso ..., con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, avente sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini 1, codice fiscale 00145920351 (di seguito Comune di Reggio Emilia o Committente), rappresentato dalla dott.ssa Lorenza Benedetti, dirigente del Servizio "Programmazione del sistema di welfare" ad interim con scad. 31/12/2019, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, ai sensi del provvedimento del Sindaco di Reggio Emilia PG 135704 del 10/7/2019, dell'art. 59 dello Statuto Comunale e dell'art. 40 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

L'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite avente sede in Reggio Emilia, via Doberdò 9, codice fiscale 91018750355 (di seguito denominata FCR, Azienda o Committente) nella persona del dott. Egidio Campari, in qualità di Direttore dell'Azienda stessa ed ivi domiciliato per la carica, che agisce per conto del Comune di Reggio Emilia in base alla Deliberazione di Giunta Comunale 193/16;

L'AUSL Di Reggio Emilia, distretto di Reggio Emilia avente sede in Reggio Emilia, via Amendola 2, codice fiscale 01598570354 (di seguito denominata AUSL o Committente) nella persona della Dott.ssa Elisabetta Negri in qualità di Direttore del Distretto di Reggio Emilia ivi domiciliato per la carica

E

IL PRODUTTORE/GESTORE COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS, CF 01164310359 con sede in via Antonio Gramsci n. 54/S a Reggio Emilia, che agisce in quanto capogruppo RTI costituita tra soc. coop COOPSELIOS e soc. coop. CO.RE.S.S., rappresentata da Claudia Lazzari Monti, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse di RTI

PREMESSE

1. Il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. La convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale di Reggio Emilia n.193 del 12.12.2016, con atti del Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo - n. 31 del 15.12.2016 - ; dell'Unione Colline Matildiche - n. 20 del 29.11.2016, che individuano quale Comune capofila dell'ambito distrettuale, il Comune di Reggio Emilia e che all'art. 8 conferma quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto dai Comuni del Distretto in data 31/03/2010 e approvato con Decreto del Sindaco di Reggio Emilia n. 6118 del 31.03.2010 in cui è stato definito l'assetto istituzionale per l'accredimento dei servizi sociali e sociosanitari, così come segue:

a. si è identificato nel Comune di Reggio Emilia -quale Comune capofila del Distretto- il soggetto istituzionalmente competente che provvede all'accredimento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale;

b. sono state fornite indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno individuato;

c. si è identificata come Responsabile del Procedimento di accreditamento la Dirigente del Servizio di Programmazione del sistema di welfare del Comune di Reggio Emilia, per la quale non si configurano responsabilità dirette di gestione dei servizi e come Responsabile delle procedure di istruttoria (per l'accredimento definitivo e provvisorio) la Responsabile dell'Ufficio di Piano.

3. L' Accordo di Programma approvato con decreto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 69539 del 30.09.2016, tuttora vigente, prevede il conferimento al Comune di Reggio Emilia (che a sua volta si avvarrà dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite) dei servizi socio-sanitari in ambito disabili adulti perchè vengano condotti

in modo sinergico ed unitario a livello distrettuale; tale conferimento è regolamentato dalla convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale di Reggio Emilia n.193 del 12.12.2016, con atti del Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo - n. 31 del 15.12.2016 - ; dell'Unione Colline Matildiche - n. 20 del 29.11.2016, che individuano quale Comune capofila dell'ambito distrettuale il Comune di Reggio Emilia e danno mandato allo stesso per la stipula della medesima convenzione con l'AUSL.

4. Nella seduta del 27 luglio 2018 , è stato sottoscritto ed approvato dai rappresentanti dei Comuni del Distretto di Reggio Emilia e dell'Azienda Usl di Reggio Emilia l'Accordo di Programma di adozione del "Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale 2018 – 2020" con Decreto del Sindaco del Comune di Reggio Emilia n 2018/PG/98721 del 31/7/18, e dalla Direzione del Distretto di Reggio Emilia con atto 2018/RE/64 del 28/8/18;

5. I Programmi attuativi che annualmente declinano in azioni gli indirizzi del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale individuano il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare. Per l'anno 2019 il fabbisogno è individuato nel Programma attuativo 2019 approvato dal Comitato di distretto in data 07/05/2019.

6. L'atto di rinnovo dell'accreditamento definitivo è stato rilasciato dal Comune di Reggio Emilia con R.U.A.D. 1943 del 4/12/19 a ATI Coop.va Sociale Coopselios e Coop.va Sociale Coress con soggetto mandatario Coop.va Sociale Coopselios per il servizio Assistenza Domiciliare da svolgersi nel territorio del Comune di Reggio Emilia per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2024 ed è acquisito agli atti da parte dei contraenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

2. - per la committenza:

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite PEC: fcf.servizisociali@pec.it - FCR.Direzione@pec.it (solo per le Firme Digitali)

Referente operativo dott. Leonardo Morsiani

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia PEC:

distretto Reggio Emilia@pec.ausl.re.it

Referente operativo Dott.ssa Elisabetta Negri Direttore del Distretto di Reggio Emilia Ausl Via Amendola 2 - Villino Svizzero

- per il Soggetto gestore:

RTI Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società Cooperativa (MANDATARIA) - CO.RE.S.S. è una cooperativa sociale

Sede: Via Antonio Gramsci n. 54/S – 42124 Reggio Emilia

Referente operativo, dott.ssa Claudia Lazzari Monti per Coopselios

Referente operativo ,Monica Borg per coop. Co.Re.S.S.

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Assistenza Domiciliare da effettuarsi nel territorio del Comune di Reggio Emilia nell'ambito della concessione dell'accreditamento definitivo di cui alla premessa e delle prestazioni aggiuntive di cui all'art.4

Il servizio dovrà essere erogato con flessibilità e capacità di gestire gli obiettivi di lavoro e gli utenti e i loro nuclei con attenzione alle specifiche esigenze di ciascuno e con attenzione al contesto, da assumere quale elemento di declinazione del progetto soprattutto per quelle progettualità, individuali o di gruppo, che si sviluppano all'esterno del domicilio e/o che sono finalizzate alla socializzazione.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dal 1/1/2020 e si conclude il 31/12/2024.

2. Il presente contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di accreditamento definitivo, è rinnovabile esclusivamente se e in quanto sia stato concesso il rinnovo al provvedimento di accreditamento definitivo stesso, al quale soggiace, per un periodo di uguale o inferiore durata.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Il Soggetto gestore fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- Al Gestore è richiesta la realizzazione e organizzazione di un servizio che si deve caratterizzare in interventi diretti sul singolo utente e sul suo nucleo familiare, mediante azioni in prevalenza individuali, ma contemplando anche, laddove per le finalità dell'intervento è possibile e/o necessario, azioni progettuali gruppali. Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio assicurando localmente per l'anno 2020 la seguente offerta di prestazioni:

- n. 44.380 ore di assistenza domiciliare assistenziale per anziani, comprensive di ore frontali erogate all'utente, ore di spostamento (conteggiate con valenza 0,82 ai fini del conteggio delle ore contrattualizzate e non ai fini del calcolo delle ore da retribuire economicamente) ed ore effettuate con intervento contemporaneo di due operatori (seconda ora valenza 0,90 ai fini del conteggio delle ore contrattualizzate e non ai fini del calcolo delle ore da retribuire economicamente) sulla base di quanto previsto dal Piano assistenziale individualizzato.

- n. 17.600 ore di assistenza domiciliare assistenziale per disabili, comprensive:

- di ore frontali erogate all'utente, ore di spostamento (conteggiate con valenza 0,82 ai fini del conteggio delle ore contrattualizzate e non ai fini del calcolo delle ore da retribuire economicamente)
- di ore effettuate con intervento contemporaneo di due operatori (seconda ora valenza 0,90 ai fini del conteggio delle ore contrattualizzate e non ai fini del calcolo delle ore da retribuire economicamente) sulla base di quanto previsto dal Piano assistenziale individualizzato.

- N. 1.880 ore di assistenza domiciliare assistenziale per disabili (comprensive di sole ore frontali erogate agli utenti) di cui n. 880 ore (22h/sett) da effettuarsi presso una scuola materna cittadina a favore di una giovane utente molto compromessa il cui progetto è orientato prioritariamente a favorire la relazione con l'altro attraverso canali sensoriali, e n. 1.000 ore (20h/sett) per un progetto rivolto a 5/6 utenti da effettuarsi in diversi contesti cittadini per mantenere competenze di relazione e autonomie personali. Tale ultimo progetto è a valenza distrettuale.

- n. 2.806 ore di assistenza domiciliare educativa per disabili (comprensive di sole ore frontali erogate all'utente), di cui n. 1.306 ore, da svolgersi esclusivamente nei giorni lavorativi e con sospensione dell'intervento nei giorni festivi infrasettimanali (25h/sett) per un progetto individuale a domicilio con la presenza di un educatore esperto ABA, e n. 1.500 ore (15h/sett) in favore di circa 5 giovani

autistici per interventi a piccolo gruppo volti a migliorare e potenziare le loro capacità comunicative, relazionali e simil occupazionali. Quest'ultimo progetto prevede la possibilità di "vivere" gli spazi cittadini, per l'anno in corso la sede sarà presso l'appartamento Via Brigata Reggio 30 di proprietà del Comune di Reggio Emilia e dovrà essere svolto da personale con documentata formazione (già in possesso o in programmazione) sul comportamento problema nonché sulle conoscenze di base sulla patologia dell'autismo. Tale progetto è a valenza distrettuale.

Si specifica che l'attività deve essere rivolta, oltre che all'utente diretto, anche alla sua famiglia e/o al nucleo convivente, ognuno portatore di specifiche richieste, esigenze, risorse di cui va tenuto conto ai fini della progettazione e realizzazione dell'intervento sul singolo utente.

Eventuali cambiamenti saranno comunicati tra le parti in modo tempestivo con comunicazione via PEC.

La Committenza si impegna, con particolare riferimento all'ambito anziani, ad aggiornare i processi di lavoro del servizio con particolare attenzione ai tempi di erogazione degli interventi e della loro durata minima, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale.

2. Annualmente, in coincidenza con la definizione da parte del Comitato di Distretto della programmazione distrettuale annuale del Fondo Regionale non Autosufficienza e con un preavviso di 30 giorni, la Committenza indicherà formalmente al Soggetto gestore accreditato eventuali variazioni del volume di offerta del servizio.

Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati sono oggetto di revisione da parte dalla Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione e da quanto concordato nei commi precedenti, che non comportino una revisione contrattuale per cause straordinarie ai sensi dell'art.17, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno 30 gg prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Il Soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando le seguenti prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento:

- n. 16.400 ore di assistenza domiciliare assistenziale per anziani, comprensive di ore frontali erogate all'utente, ore di spostamento (conteggiate con valenza 0,82 ai fini del conteggio delle ore contrattualizzate e non ai fini del calcolo delle ore da retribuire economicamente) ed ore effettuate con intervento contemporaneo di due operatori (seconda ora valenza 0,90 ai fini del conteggio delle ore contrattualizzate e non ai fini del calcolo delle ore da retribuire economicamente) sulla base di quanto previsto dal Piano assistenziale individualizzato.

Inoltre potranno essere implementati progetti migliorativi che verranno declinati all'interno di accordi integrativi sottoscritti tra le parti.

Si specifica che qualsiasi requisito e/o prestazione aggiuntiva:

- non costituisce in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;
- è da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;
- ogni remunerazione aggiuntiva per gli ulteriori oneri già definiti è specificatamente e congruamente determinata all'Art. 7;
- altri possibili oneri, se ritenuti congrui, derivanti da future eventuali prestazioni aggiuntive dovranno essere definiti e concordati tra Committenza e Gestore.

Tra i Progetti migliorativi dettati dalla Programmazione locale il Gestore, dal 1/9/2017 propone in stretta sinergia con il servizio di Assistenza Domiciliare, di cui forma uno dei servizi accessori, il Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso per gli utenti del Comune di Reggio Emilia (e, considerata l'esiguità degli utenti coinvolti e la necessità di omogeneità di servizio sul Distretto, anche per gli utenti delle Unioni che fanno parte del Distretto di Reggio Emilia: Unione Terra di Mezzo e Unione Colline Matildiche) così come declinato nei suoi elementi essenziali nell'allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto fino al 30 giugno 2020 in attesa di verificare l'adozione di nuove modalità e condizioni.

4. L'attività deve essere rivolta, oltre che all'utente diretto, anche alla sua famiglia e/o al nucleo convivente, ognuno portatore di specifiche richieste, esigenze, risorse di cui va tenuto conto ai fini della progettazione e realizzazione dell'intervento sul singolo utente

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto;
- dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i reciproci impegni dei soggetti coinvolti (utenti, famiglie, operatori)

3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi in essere e futuri, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

Art. 6 - Ammissione e inserimento degli utenti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è autorizzata per gli utenti anziani a cura del Coordinatore di ciascun Polo di Servizio Sociale Territoriale competente. L'attivazione del servizio è a cura dell'Assistente Sociale referente che contestualmente invia al soggetto gestore la relazione sociale.

Il "Progetto Assistenziale Individuale" viene redatto dall'Assistente Sociale Referente del caso, in collaborazione con il Coordinatore del Servizio/RAA, entro trenta giorni dalla data di presa in carico da parte del Soggetto gestore.

Per gli utenti disabili l'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è progettata dalla UVH (unità socio sanitaria di valutazione handicap) e, previa verifica della sostenibilità economica, autorizzata a cura del Coordinatore di ciascun Polo di Servizio Sociale Territoriale.

2. Il Soggetto gestore, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dal Responsabile del servizio inviante.

3. La documentazione per l'ammissione degli anziani comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro 30 giorni dall'attivazione. Nel caso di inserimento di utenti disabili il progetto dovrà essere predisposto dall'UVH in collaborazione con tutti i soggetti del Sistema Cliente, e, previa verifica della sostenibilità economica, autorizzato a cura del Coordinatore di ciascun Polo di Servizio Sociale Territoriale.

4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art. 7 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione:

- a) di due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:

- Tariffa Socio assistenziale

- Tariffa Socio educativa;

b) della quota di contribuzione dovuta dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;

3. Gli importi della tariffa e della quota di contribuzione a carico degli utenti sono determinati dall'Ufficio di Piano distrettuale, sulla base del costo di riferimento del servizio fissato dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

Pertanto, per l'anno 2020, primo di validità del presente contratto, i livelli della tariffa e la quota di contribuzione a carico utente/comune, sono complessivamente così determinati:

| | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| Tariffa a carico del FRNA | Socio assistenziale | € 15,30 per ora di erogazione del servizio |
| | Socio educativa | € 17,30 per ora di erogazione del servizio |
| Quota a carico utente/Comune | | € 10,00 per ora di erogazione del servizio |

La quota di contribuzione a carico utente/Comune indica la parte della remunerazione del servizio non a carico del FRNA ed è determinata in dettaglio nell'art. 8 al quale si fa rimando.

4. Nel caso in cui, in conformità a quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato o dal piano educativo individualizzato, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori, il costo di riferimento (e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la quota di contribuzione a carico dell'utente/Comune), è aumentato del 90%.

La tariffa oraria del servizio di assistenza domiciliare verrà riconosciuta per le ore frontalmente erogate ad anziani/disabili assistiti aumentate

– della percentuale del 20% per prestazioni di durata superiore a 30 minuti e del 60% per prestazioni di durata inferiore a 30 minuti per l'assistenza domiciliare per anziani, corrispondente al tempo, forfettariamente determinato, necessario all'operatore per recarsi al domicilio dell'utente, tempo remunerato agli operatori da parte del Gestore e ottimizzato nei percorsi.

– della percentuale del 41,4% per l'assistenza domiciliare per disabili, corrispondente al tempo, forfettariamente determinato, necessario all'operatore per recarsi al domicilio dell'utente, tempo remunerato agli operatori da parte del Gestore e ottimizzato nei percorsi.

La differenziazione della percentuale riconosciuta deriva dalle caratteristiche di erogazione dei due servizi, tra loro differenti in particolare per la durata ed intensità di interventi

Si precisa che la tariffa corrispondente alle ore di spostamento viene calcolata con il riconoscimento del solo costo del lavoro. La tariffa applicata alle ore di spostamento sarà dunque equivalente ad euro 20,81 per le ore di assistenza domiciliare anziani erogate da coop.soc. COOPSELIOS (di cui a carico FRNA euro 12,59) e ad euro 22,02 (di cui a carico FRNA euro 13,32) per le ore di assistenza domiciliare disabili erogate da coop.soc. CORESS.

5. Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati dall'Ufficio di Piano.

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, di cui al comma 2 dell'art. 4, sono calcolati e remunerati separatamente, seguendo le medesime logiche di calcolo e costi di remunerazione delle prestazioni convenzionate.

In riferimento al servizio aggiuntivo declinato nella integrazione all'art 4 comma 3, si recepisce la Delibera di Giunta Comunale n 105 del 6/7/2017 "Servizio di telesoccorso/teleassistenza - Approvazione delle nuove tariffe derivanti dalla riprogettazione del Servizio. Parziale modifica alla deliberazione Giunta Comunale n 38 del

17/3/2017", allegata quale parte integrante al presente aggiornamento contrattuale, nella quale vengono definite le modalità di contribuzione degli utenti al costo del servizio e le eventuali integrazioni a carico dell'Azienda Fcr per conto del Comune di Reggio Emilia e delle Amministrazioni Comunali dell'Unione Colline Matildiche e dell'Unione Terra di Mezzo.

- Si precisa che, per l'anno 2020, le eventuali integrazioni al servizio non sostenute dagli utenti, saranno inserite all'interno del Piano delle attività per la non autosufficienza, in carico al FRNA, nella misura di euro 1.500,00 complessivi.
- Lo specifico monitoraggio dell'andamento delle integrazioni alle spese e la rendicontazione all'Azienda Usi, quale gestore del FRNA, verrà effettuata dall'Azienda FCR, producendo il dettaglio nominativo degli utenti beneficiari del contributo e l'importo conseguente, fino ad un massimo del budget definito nella programmazione distrettuale."
- Tale rendicontazione per l'anno 2020 avverrà a consuntivo.
- Per le modalità di definizione delle quote e delle contribuzioni si rimanda all'allegato 3 art 7.

Art. 8 - Quota di contribuzione utenti

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete all'Amministrazione comunale di Reggio Emilia nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

La riscossione delle quote a carico degli utenti, compete al Soggetto gestore.

2. La quota a carico degli utenti è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale. La compartecipazione determinata dai sistemi di contribuzione comunali.

3. Per gli anziani al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo avvio del servizio, il Servizio sociale competente esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;

Il Comune tramite il Servizio sociale competente comunica al cittadino e per conoscenza all'ente gestore l'esito della valutazione e la quota di contribuzione a suo carico.

La modalità di pagamento sarà definita direttamente con il gestore al momento della firma del contratto.

4. Il Soggetto gestore accreditato, l'utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'avvio del servizio, sottoscrivono un contratto d'accesso a più mani con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3.

5. In caso di accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, per il periodo che intercorre fino alla definizione degli adempimenti di cui al comma 3, il Gestore è autorizzato alla riscossione della tariffa massima fino a definizione degli adempimenti di cui al comma 3 (di norma non più di 30 giorni).

Per l'anno 2020, primo di validità del presente contratto la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in base alle tariffe individuate dall'Amministrazione Comunale.

L'Ente Gestore si impegna ad applicare le norme vigenti in stretta collaborazione con il Servizio comunale competente.

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza. In caso di insorgenza di morosità grave e reiterata, il Gestore attiva il Servizio Sociale competente per la rivalutazione della capacità reddituale dell'utente finalizzata ad una eventuale revisione della compartecipazione comunale e/o all'accertamento e lotta ad eventuali abusi. In accordo con il Servizio sociale competente, il Gestore provvederà al recupero delle insolvenze tramite gli strumenti consentiti dalla legge.

6. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 9 - Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, liquiderà al Soggetto gestore il dovuto per le tariffe a carico del FRNA, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- - intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA

- aventi a oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI COMUNE DI REGGIO EMILIA QUOTA FRNA MESE DI.....

- cui devono essere allegati: FILE EXCEL come indicato nell'art 18

2. FCR, in qualità di Agenzia strumentale per la gestione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, deputato alla sottoscrizione dei contratti di servizio relativi ai servizi territoriali anziani e disabili del Comune di Reggio Emilia, liquiderà al soggetto gestore accreditato il dovuto, sulla base di regolari fatture, intestate a:

Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite

via Doberdò, 9

42122 Reggio Emilia

CF: 91018750355

P.IVA: 00761840354

aventi ad oggetto il nome e la tipologia di servizio, oltre alla mensilità relativa.

aventi ad oggetto il nome e la tipologia di servizio, oltre alla mensilità relativa. Le fatture potranno essere liquidate solo a fronte di regolare rendiconto, come richiesto e meglio dettagliato all'ART. 18, comma 2.

Il Codice Destinatario cui inviare le fatture elettroniche in formato XML è 2LCMINU e le stesse verranno liquidate a 60 giorni fine mese data fattura, dietro presentazione di regolare rendicontazione, come dettagliata all'art. 18, comma 2, che dovrà essere inviata elettronicamente all'indirizzo e-mail servizi.sociali@fcr.re.it

Art. 10 - Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni, per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli utenti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'accesso, di cui al comma 4 dell'art.8.

Art. 11 - Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla quota di contribuzione determinata ai sensi dell'art.8.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

3 Il pagamento della quota di contribuzione è orario e non può essere richiesto anticipatamente rispetto al mese di competenza;

4. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle prestazioni erogate e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica del servizio di assistenza domiciliare vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 90% della quota di contribuzione a carico dell'utente.

5. La reiterata inosservanza di quanto previsto al comma precedente, costituisce grave motivo d'iniqità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

6. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 12 - Regole per i pagamenti e interessi di mora

Per tariffe FRNA

1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura corredata dei rendiconti necessari alla sua verifica, come dettagliati in art. 18, comma 2.
2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.
3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.
5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Per quota in carico ai Comuni per conto di FCR

7. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda FCR nella sua qualità di soggetto delegato dal Comune di Reggio Emilia, istituzionalmente competente a provvedere all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data della fattura corredata dei rendiconti necessari alla sua verifica, come dettagliati in art. 18, comma 2.
8. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
9. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.
10. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
11. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Per quote di contribuzione a carico degli utenti

12. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento scritto, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
13. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali.
14. Periodicamente la Committenza e il Soggetto gestore si aggiornano anche ai fini di monitorare eventuali questioni emerse.

Art. 13 - Continuità del servizio

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore accreditato, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

4. I Committenti e il gestore si impegnano nel realizzare un protocollo di intervento integrato relativo alle diverse emergenze possibili che tenga conto dei seguenti aspetti:

- Azioni da intraprendere da parte dell'operatore in caso di emergenze quotidiane non dovute ad eventi di grave e generale portata.
- Azioni formative/informative rivolte alle famiglie al fine di prevenire emergenze evitabili e preparare ad affrontare emergenze non evitabili
- Organizzazione e comunicazione degli interventi domiciliari non sospendibili
- Linee guida in caso di maxiemergenze.

Art. 14 - Risorse umane

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.

2. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

3. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

In specifico, il **coordinatore** di ciascun Servizio oggetto del presente contratto contribuisce in sede di uvh all'analisi della situazione dell'utente e ai bisogni espressi, per definire l'intervento progettuale; concorre alla definizione della programmazione dell'intervento stesso ed è responsabile della gestione delle risorse umane, tecniche ed economiche e della valutazione e controllo complessivo del servizio

In particolare al Coordinatore compete:

- la tenuta d'insieme del Servizio di cui è responsabile,
- il proprio contributo alla costruzione e allo sviluppo/evoluzione dell'oggetto di lavoro,
- l'accompagnamento e la conduzione del gruppo di lavoro,
- partecipare alle UVH per quanto attiene la parte disabili
- il raccordo con gli altri attori coinvolti, in primis gli utenti e le loro famiglie, per costruire e decifrare le problematiche, per raccogliere e analizzare nuove domande, per comprendere se le risposte possono essere date dai servizi o se è possibile dare indicazioni e orientamenti affinché l'utente e/o il familiare possa trovare risposta da parte di soggetti/risorse esterni al sistema dei servizi per disabili.
- la connessione tra servizi e risorse territoriali, per progettare interventi e azioni in relazione ai progetti degli utenti e agli obiettivi previsti
- il raccordo con i servizi sociosanitari, i poli territoriali, l'UVH/il SAA,
- la presentazione della documentazione per dare evidenza delle evoluzioni nella riflessione sui temi e sulla mission oggetto del Servizio e delle persone ivi coinvolte, e nel lavoro svolto
- la programmazione delle attività e la condivisione delle stesse con la Committenza.

Alle **altre figure**, educative e assistenziali, oltre alle competenze specifiche richieste dalle varie funzioni individuate come oggetto del contratto, è in ogni caso richiesta anche la capacità di:

- analisi delle problematiche dell'utenza e l'individuazione di obiettivi, strategie e modalità d'intervento, con la conseguente definizione di tempistiche di azione e di indicatori di verifica, per costruire il progetto dell'utente, in accordo con il proprio coordinatore,
- valutare e riconoscere legami e reti presenti nel nucleo familiare, ed eventuali risorse territoriali ed informali, al fine di progettare in maniera efficace
- produrre informazioni ed eventualmente anche documentazione, laddove necessario, con riferimento agli utenti e alle loro situazioni familiari e contesti di vita, per consentire al coordinatore di elaborarle/trattarle/analizzarle in un'ottica progettuale e in collaborazione con i Committenti,
- promuovere e sostenere processi di comunicazione e integrazione interni e con le realtà esterne.

4. Il soggetto gestore s'impegna a dare informazione al personale non dipendente dallo stesso, in merito al contenimento dei rischi interferenti.

In particolare dovrà essere focalizzata l'attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e procedure da mettere in atto in caso di emergenza.

L'informazione dovrà avvenire per il personale al momento dell'inizio del servizio e dovrà essere supportata dal materiale in uso all'interno delle strutture e da idonea evidenza dell'avvenuta informazione.

5. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 15 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto

1. Il Gestore deve approntare su ciascun servizio oggetto del presente contratto, diversi livelli di verifica e monitoraggio, volti a valutare:

- il **PROCESSO DI LAVORO**, rispetto alla flessibilità e agilità con cui viene costantemente riadeguato alle necessità degli utenti e delle loro famiglie, nonché alle evoluzioni degli obiettivi di sistema, con connessione alle reti e agli attori del territorio;
- il **PROGETTO SUI SERVIZI**, nei termini di efficacia interna, perciò capacità di rispondere al programma previsto, così come di efficacia esterna, ovvero di capacità di rispondere con modalità nuove ed originali ai problemi che hanno portato alla costruzione del servizio stesso, mantenendo un'attenzione costante agli oggetti di lavoro individuati e proposti dal "sistema cliente" affinché i Servizi siano in linea con tali cambiamenti;
- i **PROGETTI PERSONALIZZATI**, in termini di evoluzione degli utenti e dei loro contesti, adeguatezza degli interventi rispetto alla finalizzazione degli obiettivi condivisi e alla soddisfazione/percezione delle persone coinvolte;
- lo **STAFF DEDICATO**, nei termini di adeguatezza e finalizzazione delle risorse messe in campo, ma anche di motivazione e razionalizzazione delle stesse.

Soprattutto per quelle azioni che mirano alla socializzazione e si sviluppano all'esterno del domicilio dell'utente, le relazioni con il territorio, l'attivazione di risorse informali e la costruzione di risposte innovative con riferimento alle logiche che motivano la scelta/preferenza di determinati attori e/o legami rispetto al senso che questi rappresentano per il singolo e per ciascun servizio complessivamente inteso;

2. Nel processo di lavoro devono perciò essere previste delle verifiche intermedie, con tempistiche e interlocutori differenziati:

- almeno una volta all'anno - fatte salve situazioni contingenti valutabili all'uopo - verrà realizzata la valutazione congiunta sul Servizio complessivamente inteso, eventuali necessità di modificazione dell'offerta e innovazioni. Sono coinvolti in questo processo di valutazione, i referenti dell'AUSL, di FCR, del Comune di Reggio Emilia (Servizio programmazione del welfare e Servizio sociale territoriale) e del Gestore, oltre al coordinatore SAA e all'UVH. La valutazione sarà suffragata da una relazione scritta (relazione finale) i cui contenuti, oltre a rispondere alle richieste dei form Regionali, dovranno richiamare orientamenti, specificità e obiettivi condivisi con la Committenza e con gli altri interlocutori del sistema nei luoghi a tal fine deputati, come definiti in art.5;

Al fine di monitorare l'andamento di ciascun servizio e il processo di lavoro nelle sue diverse componenti, così come impostato dal Gruppo di Monitoraggio (composto da FCR, AUSL, Comune), è richiesto al Gestore di concorrervi con la produzione mensile di flussi informativi come meglio definiti in Art. 18.

3 .Oltre a quanto previsto in comma 1 e 2 e specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti avvalendosi anche di:

- richiesta dei Committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento.

4. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.18 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5.

Art. 16 - Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente contratto, inadempimenti contrattuali, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, e calcolate sul valore del fatturato all'azienda e all'utente:

- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del servizio per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente contratto, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del servizio per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore;
- 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato mensile del presente contratto, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a) Accertata carenza nella cura della persona;
 - b) Addebito al FRNA e agli utenti di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente improprio fatturato;
 - c) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - d) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

5. Nel caso d'inadempienze gravi o ripetute il Contratto di servizio sarà risolto.

Art. 17 - Revisione del contratto

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente contratto, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste ai seguenti articoli del presente contratto:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 7, comma 3, (determinazione delle tariffe annuali);
- art. 8, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);

Recesso e revisioni straordinarie

3. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

4. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Comune di Reggio Emilia, quale SIC per il Distretto di Reggio Emilia, in accordo con l'Azienda USL, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 18 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 21).

Il Soggetto gestore, assicura i seguenti flussi informativi:

All'AUSL, quale gestore del FRNA e ad FCR per la quota comunale:

- Elenco mensile (su file excel) degli ospiti classificati per tipologie di intervento (fogli separati per prestazioni socio assistenziali rivolte ad anziani, per quelle rivolte a disabili, prestazioni educative distinte in base ad ogni progetto specifico, utenti affetti da sia con prestazioni socio assistenziali) che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, nuova ammissione nel mese/data ingresso, data UVM che certifichi la non autosufficienza o, nel caso di utente disabile data UVH che autorizzi il servizio, programmazione prevista e autorizzata per l'intervento, data assenze per ricovero o altro, dato rientro, data decesso, ore e minuti di prestazione di ciascun operatore – per gli anziani distinte in prestazioni sopra i 30' e sotto i 30', giorni di presenza/assenza per i progetti che hanno un presenziario a giornata di frequenza, tariffa piena, eventuale tariffa secondo operatore, tariffa tempo di spostamento, tariffa utente se dovuta, totale per persona, (files forniti dal gruppo di monitoraggio). Si precisa che i campi dovranno essere tutti compilati coi dati richiesti, in caso di

incompletezza il file verrà restituito al Gestore per la corretta compilazione e non verranno prese in esame le fatture ad esso relative;

All'Ufficio di Piano: attestazione (da effettuarsi entro il 30/4 dell'anno successivo) dell'ammontare complessivo della compartecipazione incassata dagli utenti del distretto per l'anno precedente sui posti convenzionati, nonché la relazione annuale di servizio.

Per consentire un puntuale monitoraggio delle attività e delle spese è indispensabile che la documentazione mensile sopra citata sia inviata all'Ausi e a FCR entro e non oltre la metà del mese successivo.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 19 - Protezione dei dati personali

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

- Il Soggetto Gestore resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni.
- I Committenti, Azienda Usl e Comune/Unione di Comuni, si configurano quali contitolari dei dati degli utenti con cui si instaura un rapporto di prestazioni. La contitolarità è oggetto di accordo specifico che le parti si impegnano a sottoscrivere tramite apposito contratto.
- Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei date 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimalizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.
- Infine, le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della propria corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento della normativa.

Art. 20 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del d. lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Art. 21 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 22 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ALLEGATI:

1. SERVIZIO DI TELEASSISTENZA DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI REGGIO EMILIA

Direttore del Distretto di Reggio Emilia
Dott. Elisabetta Negri

Direttore Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite
Dott. Egidio Campari

Comune di Reggio Emilia (Ente istituzionalmente competente per il rilascio dell'accreditamento)
Dott.ssa Lorenza Benedetti

Visto per congruità
Responsabile Ufficio di Piano Zona sociale di Reggio Emilia
Dott.ssa Silvia Guidi

Per accettazione
Procuratore Speciale COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS
Claudia Lazzari Monti